

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

REVISORE UNICO

VERBALE N. 46 del 26 giugno 2025

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Arquata del Tronto

Vista la richiesta di parere sulla sezione relativa Piano Triennale dei Fabbisogni di personale inserita nel PIAO 2025-2027 pervenuta in data 13/05/2025, con allegata la delibera di giunta n. 09 del 29/01/2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 80/2021 convertito con modifiche dalla Legge n. 113/2021";

Vista la documentazione trasmessa dal Responsabile del servizio Finanziario relativa al PIAO redatto dalla Segretaria Comunale ed esaminata in particolare la sezione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

Visto l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

Visto l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 e smi *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;

Visto l'art. 1 della L 296/2006 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, che prevedono la necessità che la spesa del personale del corrente anno sia contenuta entro il limite del valore medio del triennio 2011-2013;

Visto art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

Visto il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

Visto l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Preso atto che l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Visti altresì l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. ..."*;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

- l'art.57 comma 3-septies del D.L. n.104/2020 il quale prevede: *"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, o le corrispondenti entrate correnti poste a*

copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Considerato che il parere dell'organo di revisione si riferisce alla sola sezione concernente il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 e non all'intero PIAO 2025-27 che deve essere approvato nella sua interezza compreso del PTFP;

Considerato che che i termini di approvazione PIAO 2025.2027 da parte degli enti locali sono stati legislativamente differiti al **30 marzo 2025**, in considerazione della posticipazione dei termini di approvazione dei bilanci di previsione al 28 febbraio 2025, decisa con DM 24 dicembre 2024;

Dato atto che il Comune di Arquata del tronto, alla data del 31/12/2024 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare le tabelle del Conto Annuale, e precisamente 26 dipendenti (ventisei), il PIAO viene redatto in modalità semplificata;

Richiamate

le linee di indirizzo per la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo 2024-2026 previste nel DUPS 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 06.11.2023; linee di indirizzo per la previsione del costo del personale adottato nel Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 27.12.2023;

Preso atto che l'Ente

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, con esito negativo;
- ha predisposto il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027 e di quello annuale 2025, in attuazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate in G.U. n.173 del 27.07.2018;
- che per il triennio 2025-2027 il piano non prevede assunzioni a tempo indeterminato e che al momento non si segnalano per il triennio cessazioni di personale;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, in tema di contenimento della spesa del

personale;

Considerato

che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Arquata del Tronto si colloca nella fascia demografica lett. a) (popolazione con meno di 1000 abitanti) della tabella 1 del citato D.M.;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) al netto delle spese etero finanziate e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 – 2022 – 2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato 2023) si attesta al 18,87%, al di sotto della soglia più bassa rispetto ai valori soglia di bassa incidenza (29,50%) previsto per la fascia demografica di appartenenza, collocando il Comune di Arquata del Tronto tra i Comuni virtuosi per i quali la spesa del personale può essere incrementata, nel rispetto del limite di spesa rappresentato per l'Ente dalla soglia prevista per la fascia demografica di appartenenza nel limite del 35% .

Rilevato altresì che con il presente atto:

- non sono per ora previste assunzioni a tempo indeterminato a carico dell'Ente;
- le stabilizzazioni previste per 2025-27 di 7 unità sono a carico del Dipartimento Funzione Pubblica ai sensi dell'art.57 comma 3 del DL 104/2020 e che si procederà solo all'emanazione di disposizioni normative che confermino la possibilità di procedere alla stabilizzazione con fondi statatali e non a carico dell'ente;

Si **raccomanda** che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2025-2027 venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio;

Si **rammenda che** ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Per tutto quanto sopra espresso,

esprime parere favorevole

sulla delibera relativa alla sottosezione - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 contenuta nel Piano Integrato di attività e di Organizzazione (PIAO) 2025-2027

Il Revisore Unico

Dott. Giulio Marilungo

